

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1001-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991

---

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro delle finanze  
col Ministro del tesoro  
col Ministro della pubblica istruzione  
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
col Ministro del commercio con l'estero  
col Ministro per i beni culturali e ambientali  
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

*(V. Stampato Camera n. 1109)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1994*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991, che viene sottoposto alla attenzione del Senato, è già stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1994.

Il presente Trattato vuole instaurare rapporti di amicizia e cooperazione con un paese, il Marocco, con il quale l'Italia intrattiene rapporti bilaterali fin dal giugno 1825 e tende ad incoraggiare ogni forma di cooperazione tra operatori dei due paesi, superando la fase di mero sviluppo commerciale per giungere a quella del cosviluppo, allargando il ventaglio delle loro attività in materia finanziaria, industriale, tecnologica, favorendo inoltre l'inizio di forme di *partnership* tra piccole e medie imprese.

Il Trattato inoltre incoraggia progetti nel campo delle infrastrutture, delle energie, dei trasporti, incentivando la collaborazione scientifica nel settore delle innovazioni tecnologiche e delle biotecnologie.

Particolare importanza ha inoltre la parte relativa alla cooperazione culturale, che prevede momenti di interazione nel settore dell'istruzione, dell'arte, dello sviluppo dell'insegnamento delle due lingue, compreso l'accordo, molto significativo, per la restituzione delle opere d'arte trafugate.

Attenzione ravvicinata ha dedicato la Commissione all'articolo 6 e all'articolo 11 del Trattato. All'articolo 6, che prevede la cooperazione tra le forze armate, è stato dedicato un ampio dibattito soprattutto in relazione ai risvolti che può avere la collaborazione del nostro paese con riguardo ai problemi, non risolti, che il Marocco ha nei confronti del popolo Sahrawi, problemi di cui si è fatta carico anche l'ONU con due risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la risoluzione n. 690 del 1991 e quella n. 907 del 1994. A questo proposito è stato

chiarito dal Governo che la collaborazione, *ex* articolo 6 del Trattato, si deve intendere comprensiva soltanto degli aspetti tecnologici con esclusione di tutti i sistemi, come quello elicotteristico, che potrebbero essere usati in modo offensivo.

L'articolo 11, su cui si è inoltre soffermato l'esame della Commissione, prevede la possibilità di stipulare una convenzione consolare al fine di meglio garantire ed assicurare condizioni di lavoro e di sostegno adeguate nei rispettivi paesi ai cittadini dell'altra parte contraente. Tale convenzione è in via di definizione e di stipula ed in tale contesto, all'interno della necessaria concertazione tra i due paesi, possono trovare accoglimento quei problemi, ricordati nel dibattito in Commissione, di cui attualmente soffrono i cittadini del Marocco nel nostro paese.

È quindi auspicabile che venga ratificato il Trattato di amicizia anche per dare maggiore forza a quelle relazioni già esistenti tra i due paesi, soprattutto al fine di rendere più stringente l'impegno dell'Italia nella richiesta di tutela e rispetto dei diritti umani nei confronti di quelle popolazioni, che sono state oggetto dell'interesse dell'ONU.

In questa direzione infatti è necessario sottolineare nuovamente l'opportunità che l'Italia offra pieno sostegno alla politica adottata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nei confronti del Marocco, nel quadro del rinnovato interesse del nostro paese per la stabilizzazione dell'area del Mediterraneo, ove il Marocco - occorre ricordare - gioca un ruolo decisivo anche per la costante politica di moderazione fino ad ora esercitata.

Per i motivi ricordati la Commissione raccomanda al Senato di approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato.

CASTELLANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MARINELLI)

15 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CHERCHI)

14 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.